



Prefettura di Mantova
Ufficio Territoriale del Governo

ACCORDO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241
PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI ACCOLTI NEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Mantova, di seguito denominata *Prefettura*, rappresentata dal Prefetto Gerlando Iorio,

e

Il Comune di con sede inC.F. e P.I. in seguito denominato *Comune*, rappresentato da (*nome, cognome e qualifica*)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- c) l'articolo 5 – comma VI – del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - 2) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - 3) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- d) fra le competenze della Prefettura, vi sono anche quelle connesse all'accoglienza straordinaria e temporanea dei rifugiati cittadini stranieri;
- e) il Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, con nota n.17951 del 2 Marzo 2022, attese le possibili eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile



Prefettura di Mantova
Ufficio Territoriale del Governo

consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto che interessa quell'area geografica, ha reso edotti i Prefetti relativamente alla possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione con Comuni, a termini dell'art. 15 della legge 241/90, al fine di affidare ai Comuni stessi la gestione dell'accoglienza dei sopra citati cittadini stranieri, sempre secondo la disciplina dei sistemi CAS, con oneri a carico del Ministero dell'Interno;

- f) nel contesto sopra descritto e per le finalità di accoglienza sopra indicate, appare necessario, per assicurare celerità ed efficacia all'attività amministrativa in relazione agli obiettivi da perseguire, avvalersi anche delle competenze e delle risorse umane e materiali messe a disposizione dal Comune che sottoscrive la presente Intesa;
- g) il Comune intende partecipare attivamente all'accoglienza dei suddetti cittadini rifugiati con le proprie competenze e la disponibilità, anche impegnandosi a porre in essere attività ed iniziative atte eventualmente a favorire la progressiva integrazione degli stessi nel territorio e nella comunità locale e valutando la possibilità di far confluire i posti resi disponibili nella rete SAI;
- h) l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- i) il Comune si è dichiarato disponibile a collaborare con la Prefettura approvando il presente atto con propria delibera n. del ...

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

Finalità dell'accordo

Il presente accordo disciplina i reciproci rapporti e gli impegni che il Comune e la Prefettura assumono per garantire l'accoglienza di cittadini stranieri rifugiati in Italia, provenienti dall'Ucraina.

Art. 2

Riferimenti per l'esecuzione dell'Accordo

Si indica, quale referente per la Prefettura e per i profili di competenza della stessa, il Dirigente dell'Area III Immigrazione e, per gli aspetti contrattuali e contabili, il Viceprefetto Vicario.

Il referente responsabile del Comune viene individuato nella persona del

Art. 3.

Durata dell'accordo

L'accordo avrà la durata, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo anticipato esaurimento dell'attività oggetto dello stesso a seguito del



Prefettura di Mantova
Ufficio Territoriale del Governo

mutamento del titolo relativo alla gestione degli ospiti, quale ad esempio il transito nel sistema SAI, o per concorde interruzione dell'attività.

Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale fra le parti.

Art. 4.

Rimborso delle spese e modalità di erogazione

Considerato che i costi per lo svolgimento delle attività connesse al presente Accordo, conseguenti all'individuazione, da parte e sotto la esclusiva responsabilità del Comune, di strutture da destinare ai rifugiati unitamente alle connesse attività necessarie per il soddisfacimento dei bisogni primari ed essenziali degli ospiti, compresi quelli culturali, giuridico-amministrativi, sanitari previsti dal capitolato speciale di cui all'allegato A (parte integrante del presente Accordo), saranno sostenuti dalla Prefettura, che, previa presentazione di regolare rendicontazione da parte del Comune, rinfonderà l'importo complessivo pro-capite pro-die per ciascun soggetto ospitato, variabile a seconda della tipologia di accoglienza e dei servizi di cui ai rispettivi capitolati, oltre al rimborso delle spese sostenute per la fornitura di kit di ingresso pro-capite pari a Euro ..., concorso spese fornitura di scheda telefonica personale per € ... una tantum, pocket money giornalieri individuali di € 2,50, contributo per pannolini per bambini fino a 30 mesi pari ad € 0,15 pro-capite pro-die ed € 1,80 pro-capite pro-die per eventuale fornitura di materiale didattico e spese di trasporto ai fini educativi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti per i Centri di Accoglienza Straordinaria appaltati dalla Prefettura.

Attese le finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del D.P.R. 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

La liquidazione delle spettanze avverrà a seguito di richiesta di pagamento bimestrale da parte ed a favore del Comune, mediante versamento sul conto di tesoreria allo stesso intestato, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo, debitamente verificato e vistato dal Comune per la regolare esecuzione.

Al fine di consentire al Comune di evitare un eccessivo aggravio finanziario per la gestione delle attività di cui al presente Accordo, la Prefettura si impegna a valutare la possibilità di concedere acconti sulle somme rendicontate, nelle more della liquidazione definitiva di quanto spettante.



Prefettura di Mantova
Ufficio Territoriale del Governo

Art. 5.

Prestazioni assicurate dal Comune a favore degli ospiti

L'Accoglienza sarà assicurata dal Comune, direttamente o a mezzo di soggetto terzo, all'uopo individuato con le procedure previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei termini riportati nel capitolato speciale d'oneri che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e nelle specifiche tecniche e negli altri allegati tecnici allo stesso collegati. Il Comune si impegna ad effettuare controlli periodici presso le strutture di accoglienza, per garantire la piena rispondenza dell'attività erogate sotto la propria esclusiva responsabilità secondo le direttive emanate dal Ministero dell'Interno in materia.

La Prefettura si riserva di fornire ulteriori direttive ed indicazioni in merito alle modalità e alla tipologia di servizi da fornire ai rifugiati e di poter effettuare verifiche presso le strutture di accoglienza, per garantire la piena rispondenza, anche sotto il profilo contabile oltre che qualitativo, dell'attività erogata dal Comune alle direttive emanate dal Ministero dell'Interno in materia.

Art. 6.

Tracciabilità dei flussi

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che la Prefettura di Mantova ed il Comune di sono per legge inserite nel sistema di tesoreria unica statale operata dalla Banca d'Italia.

Art.7

Responsabilità per danni

La Prefettura non risponde di qualsiasi evento dannoso e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti degli ospiti o di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente Accordo.

Art 8.

Stipula, imposte e tasse

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 9.

Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile, dalla Legge di Contabilità di Stato e dal Regolamento di Esecuzione della stessa, dal Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, dal Codice dei Contratti Pubblici.



Prefettura di Mantova
Ufficio Territoriale del Governo

Art. 10.

Recesso

Fatto salvo quanto previsto dall'art.3, le parti possono recedere dall'Accordo nel caso intervengano disposizioni legislative che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine, ovvero, quando emergano comportamenti gravi e gravi violazioni da parte del Comune o del soggetto che gestisce i servizi presso le strutture di accoglienza, salvo, in quest'ultimo caso, che il Comune stesso provveda all'immediata sostituzione.

In particolare, la Prefettura può disporre la cessazione unilaterale del rapporto, qualora, a seguito dei controlli e delle ispezioni effettuate presso le strutture di accoglienza dal Comune o dalla Prefettura, dovessero emergere scostamenti ovvero irregolarità nell'erogazione del servizio nei termini stabiliti nella documentazione indicata all'art. 5 del presente Accordo.

Art.11

Codice Comportamento

Il Comune dichiara di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Dichiara di aver adottato e si impegna ad adottare tutti gli adempimenti derivanti dai contratti nazionali di lavoro. La Prefettura non risponde di qualsiasi rivendicazione che il personale impiegato nelle strutture di accoglienza, avanzi nei confronti del Comune o di altri soggetti.

Art. 12.

Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, dichiarano di essere titolari del trattamento come individuati in premessa del presente atto. Inoltre precisano che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Accordo, nonché quelli legati all'esecuzione, saranno raccolti e trattati dagli uffici deputati all'esecuzione dell'Accordo con modalità automatizzate ed informatizzate, nonché comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione



Prefettura di Mantova
Ufficio Territoriale del Governo

del Comune; non saranno trasferiti a Paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e compreso l'informativa ed i relativi diritti, prestando consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Mantova,

per il Comune di

per la Prefettura di Mantova